

ALLEGATO "B"

all'atto del Notaio Clara Trimarchi di Milano
in data 9 maggio 2022, Rep. 2.080/1.342

STATUTO

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO E SEDE

Articolo 1. Denominazione

La società è denominata "E-NOVIA S.p.A.".

Articolo 2. Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le attività di:

(a) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di sistemi a controllo elettronico nel campo dei sistemi mecatronici e sistemi di interazione uomo-macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilità sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici:

(b) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di programmi informatici dedicati ai sistemi mecatronici e sistemi di interazione uomo- macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilità sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici.

2.2 La società potrà svolgere le predette attività sia direttamente che indirettamente, anche tramite la promozione, la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. Nel perseguimento dell'obiettivo di porsi come "fabbrica di imprese", la società potrà partecipare direttamente e con capitali propri alle suddette imprese oppure promuoverne lo sviluppo ricercando altri partners tecnologici o investitori, anche professionali, e comunque prestando attività di consulenza ed assistenza tanto gestionale e organizzativa quanto informatica e tecnica.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse sociale, e inoltre assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

2.3.1 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3. Sede

La società ha sede nel comune di Milano. Potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate, in Italia e all'estero.

Articolo 4. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro

rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali; i predetti soggetti sono tenuti, al loro ingresso in società o al momento dell'accettazione dell'incarico, a comunicare all'organo amministrativo un indirizzo di posta elettronica.

TITOLO II. CAPITALE, AZIONI E TRASFERIMENTO

Articolo 6. Capitale Sociale e Azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 173.606,02 (centosettantatremilaseicentosei virgola zero due) ed è diviso in numero 17.360.602 (diciassettemilioni trecentosessantamila seicentodue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola uno centesimi) cadauna.

In data ventidue novembre duemiladiciannove l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa e scindibile, a servizio del prestito obbligazionario convertendo, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi), con emissione di massime complessive numero 3.000.000.000 (tre miliardi) nuove azioni, con le caratteristiche meglio precisate nel verbale, con termine finale di sottoscrizione, in forza della Conversione Obbligatoria, fissato al giorno 23 novembre 2022.

6.2 Il capitale sociale, nei limiti di legge e nelle forme di legge, può essere versato anche mediante conferimenti diversi dal denaro.

6.3 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

6.4 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

6.5 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.6 Il capitale sociale può essere rappresentato da azioni ordinarie, privilegiate e/o comunque dotate di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 e seguenti del c.c. Le azioni possono essere anche a voto limitato, condizionato o senza diritto di voto a norma dell'art. 2351 c.c.; le azioni a voto pieno devono comunque costituire almeno la metà del capitale sociale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

6.7 Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi.

6.8 *L'assemblea straordinaria dei Soci del 9 maggio 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della detta delibera, tanto a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, c.c., quanto gratuitamente, per un importo massimo di nominali Euro 21.000,00 (ventunomila), al servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, con facoltà altresì:*

- nel caso di aumento a pagamento, di stabilire di volta in volta il numero delle azioni da emettere, il godimento e il prezzo di emissione delle azioni, nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale, fermo restando che il prezzo di emissione dovrà essere determinato nel rispetto delle prescrizioni di legge;

- nel caso di aumento gratuito, di emettere nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile.

Articolo 7. Trasferimento delle Azioni

7.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto previsto dal presente Articolo 7 e dai successivi Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11 e Articolo 12.

7.2 Per trasferimento si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito - e quindi, a mero titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento, la donazione, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati, che abbiano per effetto il trasferimento della titolarità e della nuda proprietà delle azioni.

7.3 Il trasferimento delle azioni a titolo oneroso può essere effettuato unicamente attraverso il pagamento di un corrispettivo in denaro.

7.4 L'intestazione di azioni a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa, ai relativi fiduciari, non costituisce trasferimento ai fini del presente statuto, ma costituisce trasferimento il mutamento del soggetto fiduciario della società fiduciaria titolare delle azioni.

7.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente statuto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.6 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione legittima o testamentaria.

Articolo 8. Lock up

Ai sensi dell'art. 2355-bis, primo comma, del codice civile, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione in S.p.A., i soci non possono trasferire le proprie azioni (il "**Periodo di Lock-up**"), fatta eccezione per i soci per cui consti il consenso scritto preventivo di tutti gli altri i soci.

Articolo 9. Prelazione

9.1 Decorso il Periodo di *Lock-up*, il trasferimento di azioni da parte di ciascun socio (il "**Cedente**") a un terzo potenziale acquirente o ad altri soci ("**Acquirente**") sarà soggetto al diritto di prelazione degli altri soci (gli "**Altri Soci**"), ai quali spetterà il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di tale trasferimento in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

9.2 L'offerta in prelazione da parte del Cedente (l'"**Offerta**"), dovrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviarsi agli Altri Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci ed essere inviata in copia al Consiglio di Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto nel paragrafo 12.2 (la "**Comunicazione di Offerta**").

9.3. La Comunicazione di Offerta dovrà indicare la partecipazione oggetto di trasferimento (la "**Partecipazione in Vendita**"), le generalità dell'Acquirente,

il corrispettivo, le previste modalità e i termini di pagamento e la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento; alla Comunicazione di Offerta dovrà comunque essere allegata la copia dell'Offerta ricevuta dall'Acquirente.

9.4 Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Partecipazione in Vendita dovrà darne comunicazione al Cedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica, e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione e agli Altri Soci, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta.

9.5 La prelazione deve essere esercitata alle condizioni indicate dall'Offerta.

9.6 I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione sia esercitato in relazione solo a una porzione della Partecipazione in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

9.7 Qualora più Altri Soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà agli Altri Soci che abbiano esercitato tale diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. Ove l'Acquirente sia un socio della società e uno o più Altri Soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà all'Acquirente e a tali Altri Soci che abbiano esercitato in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.8 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, il Cedente sarà libero di trasferire la Partecipazione in Vendita all'Acquirente alle condizioni previste dall'Offerta, a condizione che il trasferimento sia effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero, ove applicabile, dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia espresso, esplicitamente o implicitamente, il proprio gradimento a norma dell'Articolo 12. Decorso tale termine il Cedente dovrà attivare nuovamente la procedura prevista dal presente articolo.

9.9 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi effettivamente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita da tutti i soci cedenti congiuntamente.

Articolo 10. Diritto di Covendita

10.1 Dopo il Periodo di *Lock-up*, ciascun Altro Socio che non eserciti il diritto di prelazione a norma dell'Articolo 9, entro lo stesso termine per l'esercizio del diritto di prelazione indicato nel paragrafo 9.4 e mediante comunicazione scritta effettuata nei modi di cui al paragrafo 9.4 stesso ("**Comunicazione di Covendita**"), avrà il diritto di vendere all'Acquirente, e il Cedente avrà l'obbligo di far sì che l'Acquirente acquisti, una partecipazione determinata come segue (la "**Partecipazione Covenduta**"):

(a) ove per effetto del trasferimento della Partecipazione in Vendita, l'Acquirente venga a detenere una partecipazione nel capitale della Società pari almeno al 50% + 1 azione del capitale votante della stessa, l'intera partecipazione dell'Altro Socio;

(b) in tutti gli altri casi, una percentuale della partecipazione nel capitale sociale della Società dell'Altro Socio pari alla porzione che la Partecipazione in Vendita rappresenta rispetto all'intera partecipazione nel capitale sociale della società detenuta dal Cedente ai medesimi termini e condizioni di cui all'Offerta dell'Acquirente (il "**Diritto di Covendita**"), cosicché ove il Cedente

rilasci all'Acquirente dichiarazioni e garanzie e assumesse obbligazioni di indennizzo nei suoi confronti, anche gli Altri Soci che esercitino il Diritto di Covendita rilasceranno le medesime dichiarazioni e garanzie e assumeranno i medesimi obblighi di indennizzo.

10.2 Il Diritto di Covendita non opera nel caso in cui, in relazione a una determinata Partecipazione in Vendita, uno o più Altri Soci esercitino il diritto di prelazione, nel qual caso pertanto gli Altri Soci che non esercitino il diritto di prelazione non avranno diritto di esercitare il Diritto di Covendita né verso l'Acquirente né verso gli Altri Soci che acquistino la Partecipazione in Vendita per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione.

10.3 L'esecuzione del trasferimento all'Acquirente della Partecipazione Covenduta avverrà contemporaneamente e nel medesimo luogo dell'esecuzione del trasferimento all'Acquirente della Partecipazione in Vendita.

10.4 Nel caso in cui l'Acquirente si rifiuti di acquistare le Partecipazioni Covendute degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita, il Cedente non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione in Vendita all'Acquirente.

10.5 Resta inteso che, qualora gli Altri Soci non abbiano esercitato il Diritto di Covendita ai sensi del presente Articolo 10, il Cedente sarà libero di trasferire la Partecipazione in Vendita, alle condizioni, nei termini e con le modalità indicati nell'Offerta del Terzo Acquirente, a condizione che il trasferimento sia effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita ovvero, ove applicabile, dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia espresso, esplicitamente o implicitamente, il proprio gradimento a norma dell'Articolo 12. Decorso tale termine il Cedente dovrà attivare nuovamente la procedura prevista dal presente articolo.

Articolo 11. Diritto di Trascinamento

11.1 Dopo il Periodo di *Lock-up* e fermo il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9, nel caso in cui uno o più soci titolari di una partecipazione non inferiore complessivamente al 50% + 1 azione del capitale sociale della società (i "**Soci Cedenti**") intendano accettare un'offerta di acquisto avente ad oggetto il trasferimento del 100% del capitale sociale della Società a un Acquirente diverso da un socio della società, questi ultimi avranno il diritto di pretendere che gli Altri Soci trasferiscano allo stesso Acquirente tutte le rispettive partecipazioni allo stesso prezzo o comunque a un prezzo non inferiore al valore di liquidazione delle azioni della Società determinato a norma dell'art. 2437-ter del codice civile (e fatti salvi diversi specifici accordi tra l'Acquirente, i Soci Cedenti e gli Altri Soci circa la ripartizione tra gli stessi soci del prezzo complessivo che l'Acquirente dovrà corrispondere) e ai medesimi termini e condizioni offerti dall'Acquirente (il "**Diritto di Trascinamento**"), fermo restando che gli Altri Soci soggetti al Diritto di Trascinamento non saranno tenuti a rilasciare all'Acquirente dichiarazioni e garanzie ulteriori rispetto a quelle relative alla piena proprietà delle proprie azioni e all'assenza di gravami sulle stesse e ad assumere obbligazioni di indennizzo diversi da quelle relative a tali dichiarazioni e garanzie.

11.2 I Soci Cedenti che intendano esercitare il Diritto di Trascinamento dovranno darne comunicazione agli Altri Soci con la medesima Comunicazione di Offerta di cui al paragrafo 9.2, che dovrà essere effettuata nei modi e tempi previsti nello stesso paragrafo 9.2 e nel paragrafo 9.3.

11.3 Nel caso in cui i Soci Cedenti esercitino il Diritto di Trascinamento, gli

Altri Soci non avranno diritto di esercitare il Diritto di Covendita.

11.4 L'esecuzione del trasferimento all'Acquirente delle partecipazioni soggette al Diritto di Trascinamento avverrà contemporaneamente e nel medesimo luogo dell'esecuzione del trasferimento all'Acquirente della Partecipazione in Vendita dei Soci Cedenti.

11.5 Nel caso in cui uno o più degli Altri Soci si rendano inadempienti al proprio obbligo di vendere la propria partecipazione per effetto dell'esercizio da parte dei Soci Cedenti del Diritto di Trascinamento (i "**Soci Inadempienti**") - fermo e impregiudicato qualunque altro rimedio ai sensi di legge - i Soci Cedenti avranno il diritto di cedere, a norma dell'articolo 1331 del codice civile, la totalità della propria partecipazione ai Soci Inadempienti, i quali saranno solidalmente tenuti ad acquistarla a prima richiesta, senza eccezioni e a fronte di corrispettivo in denaro, a un prezzo pari a quello offerto dal Terzo Acquirente maggiorato del 30% (l'**"Opzione"**). L'Opzione potrà essere esercitata entro 90 giorni dopo il decorso del termine per il trasferimento delle partecipazioni dei Soci Inadempienti a norma del paragrafo 11.4. A fronte dell'esercizio dell'Opzione, i Soci Inadempienti dovranno acquistare le relative partecipazioni nel termine comunicato per iscritto dai Soci Cedenti che abbiano esercitato l'Opzione, che dovrà essere compreso tra 30 e 45 giorni dopo il giorno in cui sarà stato comunicato l'esercizio dell'Opzione. I Soci Cedenti non rilasceranno alcuna garanzia sulle partecipazioni oggetto di trasferimento.

Articolo 12. Gradimento

12.1 Dopo il Periodo di *Lock-up* e fermo quanto previsto nell'Articolo 9, nell'Articolo 10 e nell'Articolo 11, qualsiasi trasferimento di azioni a qualsiasi Acquirente che non sia un socio sarà soggetto al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

12.2 A tal fine, il Cedente, nella Comunicazione di Offerta, dovrà indicare il nome dell'Acquirente e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, dei soggetti che, anche indirettamente o congiuntamente, controllino l'Acquirente, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione di esprimere il gradimento per il trasferimento della Partecipazione in Vendita all'Acquirente.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a esprimere il gradimento solo ove nessun Altro Socio eserciti il diritto di prelazione e dovrà farlo entro 20 giorni dopo il decorso del termine di cui al paragrafo 9.4 a mezzo di apposita delibera, dandone comunicazione al Cedente e agli Altri Soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica.

12.4 Il gradimento si intenderà concesso ove il Consiglio di Amministrazione non lo neghi nei modi e tempi previsti nel paragrafo 12.3. Il gradimento potrà essere negato solo ove l'Acquirente eserciti attività in diretta concorrenza con quelle della società, con riferimento al settore di mercato in cui la società effettivamente opera al tempo della richiesta di gradimento. La dichiarazione di mancato gradimento dovrà essere adeguatamente motivata.

12.5 Resta inteso che il Cedente dovrà trasferire all'Acquirente la Partecipazione in Vendita entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia espresso, esplicitamente o implicitamente, il proprio gradimento a norma del presente Articolo 12. Decorso tale termine il Cedente dovrà espletare nuovamente la procedura prevista dal presente articolo.

TITOLO III. AMMINISTRAZIONE

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione

13.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici).

13.2 L'assemblea provvede a determinare il numero di Consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione, nonché alla nomina degli stessi.

13.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, comunque entro il termine massimo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. L'assemblea può determinare durate della carica diverse per i diversi consiglieri.

13.4 Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'Assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina ovvero alla diversa data che abbia stabilito l'assemblea.

13.5 In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica.

Articolo 14. Poteri

14.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

14.2 Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- (a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- (b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- (c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (d) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- (e) riduzione del capitale a seguito di recesso;
- (f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 15. Presidente, organi delegati, materie riservate, comitati

15.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più: dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché - anche di volta in volta - affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

15.2 Può nominare uno o più comitati esecutivi, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

15.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo,

per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione non potrà delegare a favore di amministratori delegati o comitati esecutivi le decisioni inerenti le materie sotto indicate, che sono quindi riservate al Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'approvazione del piano industriale e del *budget* annuale;
- (b) le decisioni inerenti gli investimenti superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), per le operazioni di acquisizione di partecipazioni in altre società, gli investimenti in società partecipate e la costituzione di nuove società;
- (c) la concessione a terzi di finanziamenti (in qualsiasi forma) o di garanzie reali o personali che eccedano i limiti previsti nel *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- (d) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e di diritti reali immobiliari oppure la stipulazione di contratti di locazione immobiliare di durata iniziale superiore a 9 anni;
- (e) la cessione a qualsiasi titolo di partecipazioni o di rami di azienda, salvo nei limiti in cui necessario per dare esecuzione a investimenti che non siano riservati al consiglio a norma del punto (b);
- (f) l'emissione di prestiti obbligazionari, di *warrant*, di altri strumenti finanziari e di titoli di debito;
- (g) l'approvazione dei regolamenti dei piani di incentivazione in favore di dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo e prestatori d'opera e servizi anche professionali; nonché l'adozione di ogni e qualsivoglia decisione relativa all'adozione di detti piani di incentivazione;
- (h) la sottoscrizione e l'acquisto da parte di soci e manager della società di partecipazioni in società controllate dalla società stessa;
- (i) la stipulazione di contratti di lavoro subordinato o lavoro autonomo (anche in forma di contratti di collaborazione) tra la società e soci, o modifiche di contratti di tale natura esistenti tra la società e i soci, ove la stipulazione o la modifica di tali contratti implichi per la società dei costi non contemplati o eccedenti quelli previsti nel *budget* annuale di volta in volta vigente a tal fine;
- (j) la cessione a qualsiasi titolo di brevetti di cui la società è titolare (o co-titolare) a soggetti diversi da società partecipate dalla società.

15.5 Il Consiglio può infine costituire commissioni o comitati interni con funzioni istruttorie, consultive o di coordinamento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di remunerazione, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono fare parte anche dipendenti della società o soggetti terzi comunque non membri del consiglio di amministrazione, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e la retribuzione ed eventualmente approvando un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Articolo 16. Compenso

16.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'Assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

16.2 L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 17. Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri o il Collegio sindacale. In tal caso, se il Presidente non provveda a convocare il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento dalla predetta richiesta, gli avvisi di convocazione potranno essere diramati direttamente dai consiglieri richiedenti o dal presidente del collegio sindacale, con le medesime modalità appresso previste e con spese a carico della società.

17.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e al domicilio di ciascuno dei sindaci.

17.3 La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da altra persona designata dal Consiglio stesso.

17.4 Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

17.5 La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

17.6 Salvo quanto previsto nel paragrafo 17.9, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

17.7 Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

17.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

17.9 Le decisioni inerenti le seguenti materie:

- (a) la nomina e revoca dell'Amministratore Delegato e la determinazione e modifica dei relativi poteri;
- (b) la determinazione dei compensi dell'Amministratore Delegato;
- (c) le decisioni di cui al paragrafo 14.2(a);
- (d) le decisioni di cui ai paragrafi 15.4(c), 15.4(d), 15.4(e), 15.4(f) e 15.4(j) potranno essere adottate solo con il voto favorevole di almeno un numero di Consiglieri pari alla metà più due, se i Consiglieri in carica sono in numero pari, e alla maggioranza assoluta più due, se i consiglieri in carica sono in numero dispari.

Articolo 18. Rappresentanza sociale

18.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, all'amministratore/i delegato/i e ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio (nei limiti della delega ricevuta), con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

18.3 Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

18.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19. Procuratori

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali e procuratori *ad negotia* o per categorie di atti determinandone i poteri. 19.2 L'Amministratore Delegato può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei propri poteri.

TITOLO IV. ASSEMBLEA

Articolo 20. Convocazione

20.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno; comunque, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

20.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'Articolo 5, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

20.3 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, un paese dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito.

20.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Articolo 21. Riunione per videoconferenza o teleconferenza

21.1 La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

21.2 Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 22. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

22.1 Salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo 22.5, l'assemblea ordinaria:

(a) è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti;

(b) in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

22.2 Salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo 22.4 e nel paragrafo 22.5, l'assemblea straordinaria:

(a) in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

(b) in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

22.3 Sono salvi ulteriori maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei due terzi del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

22.4 Le decisioni dell'assemblea straordinaria inerenti le materie sotto indicate sono in ogni convocazione adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale:

(a) aumenti di capitale;

(i) con esclusione del diritto di opzione;

(ii) in opzione ma a un prezzo inferiore al *fair market value* della società come attestato da una *fairness opinion* di un esperto indipendente, salvi eventuali aumenti di capitale o emissione di altri strumenti partecipativi dedicati a dipendenti e manager;

(b) modifiche statutarie;

(i) dirette a modificare le previsioni dell'Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10 e Articolo 11 ovvero prevedere ulteriori restrizioni alla circolazione delle azioni o limitazioni alle restrizioni esistenti;

(ii) alle previsioni del presente paragrafo 22.4 e dei paragrafi 15.4, 17.9 e 22.5;

(c) decisioni inerenti l'emissione e l'assegnazione a soci esistenti o nuovi soci di categorie di azioni che prevedano dei diritti amministrativi speciali o diritti patrimoniali privilegiati rispetto alle azioni ordinarie;

(d) fusioni, scissioni e trasformazioni della società;

(e) la messa in liquidazione della società.

22.5 Le decisioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria inerenti le materie sotto indicate sono in ogni convocazione adottate con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale:

(a) qualsiasi modifica statutaria diversa da quelle di cui al paragrafo 22.4(b), inclusi gli aumenti di capitale in opzione;

(b) distribuzioni di riserve o di dividendi ai soci.

Articolo 23. Diritto di intervento

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto a norma di legge.

Articolo 24. Rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge.

Articolo 25. Presidenza dell'Assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

25.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

25.3 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

25.4 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

Articolo 26. Recesso

26.1 I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

(a) la proroga del termine;

(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO V. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 27. Collegio sindacale

27.1 Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, che designa altresì il Presidente.

27.2 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

27.3 Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al paragrafo 17.4.

Articolo 28. Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro-tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 29. Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai

soci, secondo quando dagli stessi deliberato.

Articolo 30. Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge stessa.

TITOLO VI. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32. Clausola Compromissoria

32.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori e la società, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire presso il servizio di conciliazione della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della stessa Camera arbitrale di Milano.

32.2 Il tribunale arbitrale sarà costituito da un collegio arbitrale composto da tre componenti, nominati dalla Camera arbitrale.

32.3 L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno seconda diritto.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Firmato: Clara Trimarchi (sigillo)

Il sottoscritto Russi Vincenzo Costanzo nato a Lanciano (CH) il 01/01/1959 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).